



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Il Presidente

DECRETO N. 113 DEL 5 agosto 2013

Prot. n. 20700

- Oggetto:** **Legge regionale 23 agosto 1995, n. 20, art. 6, comma 4 bis e Legge regionale 29 aprile 2013, n. 10. - Determinazione dell'indennità di carica spettante ai componenti degli organi di controllo degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale.**
- VISTO** lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA** la legge regionale 23 agosto 1995, n. 20, concernente la semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale;
- VISTO** in particolare il comma 4 bis dell'art. 6 della citata legge regionale n. 20 del 1995, introdotto dall'art. 18, comma 7, della legge regionale 30 giugno 2011, n. 12, che dispone che l'indennità di carica annua spettante ai componenti degli organi di controllo degli enti di cui alla predetta legge regionale è determinata con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale;
- VISTA** la legge regionale 29 aprile 2013, n. 10, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale ed in particolare l'art. 3, che fornisce l'interpretazione autentica dell'art. 6, comma 4 bis, della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20, nel senso che le indennità ivi previste competono anche ai componenti degli organi di controllo e di revisione nominati prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 12 del 2011;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n.15/22 del 29 marzo 2013, che stabilisce i compensi annui spettanti agli organi di controllo e agli organi di revisione di enti, agenzie, società, fondazioni e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, partecipati e/o controllati dalla Regione;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 30/7 del 30 luglio 2013 recante "Legge regionale 23 agosto 1995, n. 20, art. 6, comma 4 bis e Legge regionale 29 aprile 2013 n.10, art.3 - Indennità di carica spettante ai componenti degli organi di controllo e di revisione";
- RITENUTO** di dover provvedere in proposito,



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA

PRESIDENZA

Il Presidente

DECRETO N. 113

DEL 5 AGOSTO 2013

DECRETA

ART. 1 Ai componenti degli organi di controllo e di revisione degli enti, agenzie, fondazioni, società e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, controllati e/o partecipati dalla Regione, è attribuita un'indennità di carica annua onnicomprensiva, determinata nella misura e nei modi indicati dalla deliberazione della Giunta regionale n.15/22 del 29 marzo 2013, così come di seguito riportato:

1) società e organismi regionali con attivo patrimoniale superiore a euro 40 milioni:

-presidente collegio sindacale: 16.000 euro

-componente collegio sindacale: 12.000 euro

oppure

-sindaco unico: 16.000 euro

2) società e organismi regionali con attivo patrimoniale inferiore o uguale a euro 40 milioni:

-presidente collegio sindacale: 14.000 euro

-componente collegio sindacale: 10.000 euro

oppure

-sindaco unico: 14.000 euro

3) enti, agenzie e organismi regionali con volume di entrate accertate superiore a euro 40 milioni:

-presidente collegio sindaci/revisori: 16.000 euro

-componente collegio sindaci/revisori: 12.000 euro

oppure

-sindaco/revisore unico: 16.000 euro

4) enti, agenzie e organismi regionali con volume di entrate accertate inferiore o uguale a euro 40 milioni:

-presidente collegio dei sindaci/revisori: 14.000 euro

-componente collegio dei sindaci/revisori: 10.000 euro

oppure

-sindaco/revisore unico: 14.000 euro;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA

PRESIDENZA

Il Presidente

DECRETO N. 113

DEL 5 AGOSTO 2013

- 5) società per azioni a totale partecipazione regionale ARST s.p.a. e SFIRS s.p.a.**, in ragione delle peculiarità e della complessità dell'attività societaria:
- presidente collegio sindacale 24.000 euro;
 - componente collegio sindacale 16.000 euro.

ART. 2 Ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 29 aprile 2013, n. 10 e della deliberazione di Giunta regionale n.30/7 del 30 luglio 2013, l'indennità come sopra determinata, compete anche ai componenti degli organi di controllo e di revisione degli enti di cui alla legge regionale 23 agosto 1995 n. 20, nonché degli enti le cui leggi istitutive o i cui statuti rinviino sul punto alla predetta L.R. 20/1995, nominati prima dell'entrata in vigore della legge regionale 30 giugno 2011, n. 12, purchè ancora in carica a tale data e con decorrenza dalla data di entrata in vigore della predetta legge regionale n.12/2011.

Il presente decreto è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet istituzionale.

Il Presidente

F.to Ugo Cappellacci